

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale.....	Presidente
Avv. Bruno De Carolis.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio.....	Membro designato dalla Banca d'Italia [Estensore]
Prof. Avv. Dario Casa.....	Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario per le controversie in cui sia parte un consumatore
Dott.ssa Daniela Primicerio.....	Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 14.01.2011 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto

In data 21 novembre 2009 il cliente si recava presso un locale di karaoke di Shangai in compagnia di due giovani donne poco prima conosciute. Quando i tre ebbero preso posto nel locale sedendosi ad un tavolo ed ordinato tre consumazioni per un valore massimo di € 20, scattò il raggio. Mentre una delle due donne s'intratteneva con il ricorrente, coprendogli la vista dell'altra, questa continuava a portare al tavolo altre consumazioni (superalcoliche) per un totale di circa 20 bicchieri. L'odierno ricorrente, accortosi del raggio, decideva di chiedere il conto, anche per poter uscire dal locale e liberarsi dalla imbarazzante situazione, ed effettuava il pagamento mediante carta di credito. Sottoscriveva dunque il memorandum di spesa portatogli "con fare minaccioso" da un incaricato dell'esercente, nella convinzione che la somma richiesta, espressa in moneta



cinese, equivalesse a circa € 120,00. Dalla querela per truffa, presentata all'autorità di P.S. al suo rientro in Italia, si evince che l'uomo che, nel locale, gli aveva portato la ricevuta del pagamento per la sottoscrizione aveva provveduto a coprire con la carta usata per il pagamento la cifra relativa all'importo complessivo da pagare, facendo in modo che il cliente non si rendesse conto dell'importo effettivo.

Si accorgeva successivamente, attraverso la lettura dell'estratto conto inviategli dall'intermediario (emittente della carta), che la somma spesa era di molto superiore, e precisamente pari a € 1.200,00, al netto delle commissioni.

Dopo avere esperito con esito negativo la fase del reclamo all'intermediario, il cliente in data 28 giugno 2010 presentava ricorso a questo Collegio, chiedendo la restituzione dell'importo complessivo di € 1.202, 44, in quanto spesa addebitata sulla sua carta di credito a seguito di truffa perpetrata a suo danno.

Nelle controdeduzioni del 6 dicembre 2010 l'intermediario, nel riferire di aver effettuato tutte le verifiche del caso (attraverso una società "corrispondente", che detiene il rapporto diretto con l'esercente in questione), ribadiva, invocando l'art. 9 del Regolamento Titolari, la sua totale estraneità al fatto, poiché l'addebito risultava essere regolarmente avvenuto sulla base di un ordine di pagamento sottoscritto dal cliente, ed invitava quest'ultimo a rivolgersi direttamente all'esercente per risolvere la controversia. Chiedeva quindi all'ABF di rigettare il ricorso.

Ritenuto il ricorso maturo per la decisione, questo Collegio lo ha esaminato in data 14 gennaio 2011.

Diritto

Si deve preliminarmente ritenere che la domanda del ricorrente rientri nella competenza del Collegio e che i presupposti per la presentazione del ricorso, previsti nel Provvedimento della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 e successive modificazioni, si siano verificati nel caso di specie.

Passando ad esaminare il merito della questione, il Collegio ritiene che il ricorso non possa essere accolto.

Infatti, l'addebito sul conto del ricorrente è avvenuto sulla base di un memorandum di spesa formalmente regolare e di cui lo stesso ricorrente non



contesta né disconosce la sottoscrizione. Inoltre, non viene contestato l'inadempimento dell'esercente sotto il profilo, per esempio, del difetto o mancanza di qualità delle "merci" acquistate o della mancata consegna delle stesse: il ricorrente invoca piuttosto: (a) il raggiro di cui sarebbe rimasto vittima a monte, perpetrato ai suoi danni da soggetti terzi (le due giovani donne), che a sua insaputa avrebbero ordinato per suo conto ed a suo carico "merci" (le bevande superalcoliche ed altre consumazioni) da lui non richieste; (b) l'errore nella lettura della cifra complessiva del conto consegnatogli dall'esercente o da un suo incarico e nella "conversione" di quella cifra, espressa in moneta cinese, nella nostra valuta.

Peraltro, di tali circostanze non viene dal ricorrente fornito alcun riscontro oggettivo: difetta cioè, in atti, la prova e del raggiro e del comportamento intimidatorio o minaccioso dell'esercente al momento del pagamento.

Secondo la difesa dell'intermediario, quand'anche tale prova fosse stata fornita dal ricorrente, la domanda sarebbe stata comunque da respingere in virtù della clausola di cui al richiamato art. 9 del Regolamento Titolari di carte di credito, ai sensi della quale il titolare riconosce espressamente l'estraneità dell'emittente la carta ai rapporti fra lui e gli esercenti, con la conseguenza che per qualsiasi controversia come pure per esercitare qualsiasi diritto il titolare dovrà rivolgersi esclusivamente agli esercenti presso i quali sono stati acquistati le merci o i servizi, restando comunque esclusa ogni responsabilità dell'emittente la carta per difetti delle merci o dei servizi, tardata o mancata consegna delle merci, tardata o mancata erogazione dei servizi, disservizi e simili e restando ferma, nei rapporti con l'emittente la carta, l'irrevocabilità dell'ordine impartito attraverso l'uso della carta stessa.

L'assunto dell'intermediario non è in realtà ineccepibile, perché la clausola suddetta, in quanto tende ad una netta cesura fra il contratto finanziario ed il contratto commerciale, ponendo il rischio di comportamenti illegittimi od opportunistici dell'esercente esclusivamente a carico del cliente (che è stato indotto a contrattare con quel determinato esercente anche in considerazione della sua appartenenza alla rete dei soggetti convenzionati con l'emittente della carta) è stata riconosciuta come vessatoria ai sensi dell'art. 33, comma 1, codice del consumo, e come tale inopponibile al cliente/consumatore, per lo squilibrio significativo che sulla base di essa si determina fra i diritti e gli obblighi dei



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

consumatori e quelli degli emittenti le carte di credito (cfr. il “*Parere sulla vessatorietà delle clausole contenute nei contratti di credito al consumo tramite carte revolving*”, realizzato dalle Camere di commercio di Roma e Milano).

Nel caso di specie, tuttavia, l’asserita vessatorietà e la conseguente inopponibilità della clausola invocata dall’intermediario resistente non giovano in questa sede al ricorrente (fatte salve le sue azioni contrattuali nei confronti dell’esercente) perché, come dianzi si argomentava, da un lato manca qualunque riscontro probatorio in merito al raggio da lui subito, dall’altro l’intermediario ha eseguito il pagamento ed il conseguente addebito a carico del ricorrente sulla base di un ordine e di un memorandum di spesa formalmente regolari ed imputabili al ricorrente stesso sulla base di una sottoscrizione da lui non disconosciuta. Il Collegio ritiene pertanto di non poter accogliere il ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE